SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

44° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1978

Presidenza del Vice Presidente OTTAVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile sui quali non si svolge attività commerciale di linea di passeggeri e di merci » **(1183)** (1)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 533, 535, 536
DEGAN, *sottosegretario di Stato per i trasporti* 534
FOSSA (*PSI*) 534
MINGOZZI (*PCI*) 534
PACINI (*DC*), *relatore alla Commissione* 534, 536

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile ».

La seduta ha inizio alle ore 12,20.

AVELLONE, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile sui quali non si svolge attività commerciale di linea di passeggeri e di merci » (1183)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile sui quali non si svolge attività commerciale d linea di passeggeri e di merci ».

Per ricordare ai colleghi le precedenti fasi dell'*iter*, dirò che abbiamo già più volte discusso questo disegno di legge, e nella seduta odierna dovremmo passare all'approvazione dell'articolato. Sono stati presentati alcuni emendamenti, che prego il relatore di illustrare alla Commissione.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Terminata la riunione della settimana scorsa, abbiamo avuto un incontro con alcuni funzionari del Ministero per un esame delle ipotesi di modifica avanzate, e successivamente abbiamo concordato una serie di emendamenti che ho presentato al Presidente e che il Governo dovrà valutare. C'è però, a mio avviso, da risolvere una questione pregiudiziale, ed è quella dell'inclusione nella tabella A degli aeroporti di Forlì, Pescara, Falconara e Firenze, inserimento che già nella discussione precedente avevamo ritenuto opportuno effettuare ed a cui non provvedemmo proprio per avere la possibilità di un incontro che chiarisse meglio la situazione. A seguito di tale incontro si sarebbe raggiunto l'accordo per inserire nella tabella A gli aeroporti che ho citato poco fa. Se la Commissione è di questo avviso, si pone allora il problema di apportare una serie di emendamenti che riguardano tutti gli articoli del disegno di legge in esame. A mio parere, quindi, se anche il Governo è d'accordo, sarebbe opportuno che la Commissione risolvesse questo primo problema che riguarda l'inclusione degli aeroporti citati nella tabella A.

M I N G O Z Z I . Dichiaro che noi concordiamo sull'inclusione dei quattro aeroporti menzionati dal relatore, e ciò non solo perchè assieme l'abbiamo deciso in sede informale, ma perchè in tal modo si rispetta la filosofia del disegno di legge stesso, che tende a risolvere questioni che riguardano aeroporti minori, cioè quelli nei quali non è oggi presente un servizio antincendi statale. E siccome in questi quattro aeroporti è invece presente un servizio antincendi statale, e si tratta di aeroporti di una certa importanza e rilevanza, ci pare ovvio includerli nella tabella. Inoltre, così facendo ci pare che si risolva meglio tutta la materia in discussione. Concludendo, concordiamo sull'emendamento presentato dal relatore, che abbiamo anche sottoscritto.

F O S S A . Anche noi concordiamo su questo emendamento per le motivazioni molto opportunamente sottolineate dal collega Mingozzi. Possiamo quindi, secondo noi, procedere alla inclusione in tabella di questi aeroporti minori.

D E G A N , *sottosegretario di Stato per i trasporti.* Ritengo sia necessario che la Commissione abbia ad assumere una decisione purtroppo contraria alla proposta del relatore. Il Governo, nel momento in cui ha presentato il disegno di legge con l'indicazione degli aeroporti di cui alla tabella A, aveva già chiara in mente la soluzione definitiva del problema del servizio antincendi negli aeroporti che si è, come è noto, complicato, reso difficile ed oneroso a seguito di diverse interpretazioni giurisprudenziali dell'articolo 10 della legge 996. Non può quindi che esprimere profonda preoccupazione di fronte alla propensione ad un allargamento della tabella che, in definitiva verrebbe ad includere, in un elenco di aeroporti che obiettivamente oggi svolgono una funzione di servizio al traffico aereo di linea, anche aeroporti che traffico aereo di linea non hanno, o lo hanno in misura talmente modesta da determinare una onerosità veramente eccessiva, per cui sarebbe più opportuna l'applicazione della normativa prevista dal disegno di legge, cioè l'accollo del servizio e dei relativi oneri da parte di società ed organismi di gestione degli aeroporti stessi. Mi sembra di capire che non si voglia però definire con questo allargamento dell'elenco, gli aeroporti che d'ora in poi saranno sempre e comunque serviti da questo tipo di servizio di natura statale, ma che si chieda in sostanza di consolidare la situazione di fatto fino al momento in cui intervenga la nuova legge, con determinazioni che consen-

tano un esame più approfondito. Pur ritenendo, in realtà, che la maggioranza, se non la unanimità, della Commissione sia favorevole alla tabella predisposta, non posso peraltro consentire alla richiesta di emendamento: prendo atto della volontà del Parlamento, la subisco, non ne trarrò conseguenze traumatiche nell'ulteriore *iter* di questo disegno di legge, ma non posso accettare la richiesta di emendamento.

P R E S I D E N T E . Il Governo è perciò contrario all'emendamento tendente ad apportare modifiche alla tabella. Procederemo comunque al voto su questo punto, a conclusione dell'esame degli articoli.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile non compresi nella tabella *A* anessa alla presente legge il servizio antincendi può essere affidato agli enti gestori degli aeroporti o delle aerostazioni, ovvero ai titolari delle licenze di cui all'articolo 788 del codice della navigazione, eventualmente riuniti in consorzio, che esplichino la propria attività nell'aeroporto.

Nel caso di affidamento, il servizio antincendi è espletato a cura e spese dei soggetti di cui al precedente comma, con personale in possesso di apposita abilitazione rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Le spese per l'addestramento del personale, ai fini dell'abilitazione, sono a carico dei soggetti ai quali è affidato il servizio antincendi.

Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.

La responsabilità della regolarità e della efficienza dei servizi nell'ambito dell'aeroporto compete ai soggetti di cui al primo comma. L'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco controlla l'esatto adempimento delle determinazioni adottate dal Ministero dell'interno ai sensi del secondo comma e, ove riscontri inadempienze, promuove il provvedimento di sospensione dell'attività di volo, fino a quando non risultino adottate le misure prescritte.

A questo primo articolo il Governo propone di sostituire il primo comma, proprio per una più corretta interpretazione anche della volontà espressa dalla Commissione circa una maggiore precisazione di termini, con il seguente:

« In deroga all'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, integrato dall'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile, esclusi, fino a che non sia diversamente disposto, quelli di cui all'elenco allegato alla presente legge, nei quali il servizio è attualmente svolto da personale statale il servizio antincendi può essere affidato agli enti gestori degli aeroporti o delle aerostazioni, ovvero ai titolari delle licenze di cui all'articolo 788 del codice della navigazione, eventualmente riuniti in consorzio, che esplichino la propria attività nell'aeroporto ».

Sempre all'articolo 1 il Governo propone di integrare il quarto comma stabilendo che la determinazione della dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi va fatta « d'intesa con il Ministero dei trasporti ».

Nell'ultimo comma dello stesso articolo, dove si dà facoltà all'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco di promuovere provvedimenti di sospensione dell'attività di volo finchè non risultino adottate le misure prescritte, il Governo propo-

ne di dire, sì, che l'ispettore propone la sospensione, ma che il provvedimento di sospensione dell'attività di volo è adottato dal Ministero dei trasporti, direzione generale dell'aviazione civile, e ciò anche per una enunciazione di indirizzo e una possibilità, quindi, che anche questo tipo di determinazioni restino nella loro conclusione finale nella potestà, appunto, del Ministero competente.

Oltre questi emendamenti presentati dal Governo, sull'articolo 1 ne sono stati presentati altri dal relatore. Al primo comma il senatore Pacini propone di aggiungere un riferimento di questo tenore: « Il servizio antincendi può essere affidato, in deroga all'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ... ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Ritiro questo emendamento, poichè lo ritengo assorbito da quello proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Anche il secondo emendamento del relatore mi sembra possa essere ritirato: riguarda infatti il quarto comma, cui ha apportato un emendamento di eguale tenore il Governo.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo: lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto pertanto ai voti l'emendamento presentato dal Governo al primo comma dell'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, tendente ad aggiungere al quarto comma dell'articolo 1 l'inciso: « d'intesa con il Ministero dei trasporti ».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo relativo all'ultimo comma dell'articolo 1, tendente a sostituire le parole da « promuove il provvedimento di sospensione » fino alla fine, con le altre: « propone la sospensione dell'attività di volo, fino a quando non risultino addottate le misure prescritte. Il relativo provvedimento è adottato dal Ministero dei trasporti, Direzione generale dell'aviazione civile ».

È approvato.

Metto in votazione l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 2.

Nel caso che la prestazione del servizio antincendi venga effettuata in favore di terzi, coloro che espletano il servizio in conformità all'articolo 1 potranno richiedere un corrispettivo la cui tariffa è sottoposta alla approvazione del Ministero dei trasporti.

Le prestazioni in favore degli aeromobili di Stato sono effettuate gratuitamente.

È approvato.

Art. 3.

Fino a quando non verrà diversamente disposto, nulla è innovato per quanto riguarda le modalità con le quali il servizio antincendi viene attualmente espletato negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile.

Il Governo ha presentato sull'articolo 3 un emendamento sostitutivo del seguente tenore:

« Nelle more della applicazione di quanto disposto dall'articolo 1 e per la durata massima di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio antincendi negli aeroporti civili o in quelli sui quali comunque si effettua traffico aereo civile sarà espletato secondo le modalità in essere, purchè l'impiego di personale e di mezzi sia tale da garantire i limiti di sicurezza a giudizio del Ministero dei trasporti, Direzione generale dell'aviazione civile, sentiti i Ministeri interessati ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Ritiro l'emendamento da me presentato su

questo articolo, perchè lo ritengo assorbito da quello presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'allegata Tabella A, di cui do lettura:

Alghero
Bari
Bergamo-Orio al Serio
Bologna
Brindisi
Cagliari
Catania-Fontanarossa
Crotone
Genova
Lamezia Terme
Lampedusa
Milano-Linate
Milano-Malpensa
Napoli
Olbia
Palermo-Punta Raisi
Pantelleria
Pisa
Reggio Calabria
Rimini
Roma-Ciampino
Roma-Fiumicino
Ronchi dei Legionari
Torino
Trapani
Treviso
Venezia-Tessera
Verona-Villafranca

A questa Tabella è stato presentato dal senatore Pacini un emendamento tendente ad aggiungere, in ordine alfabetico, nell'elenco in essa contenuto, le parole: « Forlì; Firenze; Falconara; Pescara ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'allegata Tabella A, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvata.

In relazione alle modifiche introdotte nel testo e in accoglimento della proposta in tal senso avanzata dal senatore Pacini, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile ».

Poichè nessuno fa osservazioni, così rimane stabilito.

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI